

# STATUTO dell'Associazione Sportiva dilettantistica Il Mandriolo

## TITOLO I - DENOMINAZIONE e SEDE

### **Art. 1**

1) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede a Rosignano M.mo (LI), Via Miramare 73A, un'associazione che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica IL MANDRIOLO", in breve "A.S.D. Il Mandriolo".

2) La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulta iscritta.

3) Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, ivi inclusi i Regolamenti antidoping e quelli diretti a presidio della lotta alla violenza di genere. L'associazione si impegna a garantire la partecipazione dei tesserati ai processi democratici dell'organismo o degli organismi sportivi affilianti nel rispetto dei relativi statuti e regolamenti.

## Titolo II - SCOPI e FINALITA'

### **Art. 2**

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

### **Art.3**

1. L'associazione si propone di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare della pratica degli sport equestri.
- b) gestire strutture sportive di vario genere, propri o di terzi, in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva equestre;
- c) organizzare, in via secondaria e strumentale, attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

2. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive così come potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio Direttivo.

3. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere lezioni di equitazione ai propri soci e tesserati, provvedere al mantenimento dei cavalli-atleti degli Associati, anche approvvigionandosi di tutto quanto necessario, svolgere attività di allevamento e addestramento di cavalli, partecipare ed organizzare manifestazioni equestri delle discipline olimpiche, fare

passegiate a cavallo ed equiturismo, monta da lavoro, trekking, endurance, equitazione da campagna, gimkane e quant'altro attiene l'impiego sportivo del cavallo, nonché ristorazione e pernottamento per i soci.

### **TITOLO III - SOCI**

#### **ART.4**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

#### **ART.5**

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, che potrà essere comunicata anche verbalmente all'interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e il Consiglio Direttivo, o persona delegata, provvederà all'aggiornamento del libro degli associati.
3. L'eventuale diniego di ammissione, debitamente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda affinché l'interessato possa eventualmente chiedere che la delibera sia soggetta a riesame da parte della prima assemblea utile.

#### **ART.6**

1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

La qualifica di socio dà **diritto** a

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- b) collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- c) partecipare alla vita associativa ed essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, e all'elezione degli organi direttivi. Il socio minorenni viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;
- d) accedere ai libri sociali facendone richiesta anche verbale al Consiglio direttivo.

I soci sono **tenuti**:

- a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a concorrere alle spese generali dell'associazione, all'eventuale mantenimento dei propri cavalli qualora mantenuti nelle strutture dell'Associazione, e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

#### **ART.7**

I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

**TITOLO IV - RECESSO- ESCLUSIONE**

**ART.8**

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di esclusione dall'associazione o di decadenza.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

**ART.9**

1. Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

2. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione,

b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione,

c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

d) si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo

**ART.10**

1. Le delibere prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

2. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

I soci recessi od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

**TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE E FONDO COMUNE**

**ART. 11**

L'associazione trae le **risorse** per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi associativi,

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

c) eredità, donazioni e legati.

d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

2. Costituiscono il **fondo comune**, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione. Il Fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

### **ESERCIZIO SOCIALE**

#### **ART.12**

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno entro il 31 marzo l'Assemblea si riunisce per deliberare l'approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale dell'anno precedente, redatto dal Consiglio direttivo secondo il principio di cassa.

### **TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART.13**

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci,

b) il Consiglio direttivo,

c) il Presidente.

### **TITOLO VI A - ASSEMBLEE**

#### **ART.14**

Le assemblee sono **ordinarie** e **straordinarie**.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, invio di lettera semplice, e-mail, messaggistica, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio direttivo può prevedere la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell'assemblea.

#### **ART.15**

1. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo caso la convocazione dell'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di richiesta.

2. Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

3. La partecipazione all'assemblea è condizionata dalla circostanza che l'associato sia in regola con il versamento della quota associativa.

4. Ogni associato può esercitare esclusivamente un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati oltre a se stesso.

#### **ART.16**

##### **L'assemblea ordinaria:**

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina del consiglio direttivo;
- c) approva gli eventuali regolamenti
- d) delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e sui ricorsi avverso provvedimenti di esclusione;
- e) delibera su tutti gli altri temi attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo secondo il principio di sovranità assembleare.;

##### **L'assemblea straordinaria:**

- a) delibera sulle modificazioni dello Statuto
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

#### **ART.17**

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da indirsi in un giorno diverso dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le delibere per le modifiche statutarie richiedono in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di un terzo (1/3) dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

La delibera di scioglimento ed estinzione dell'Associazione nonché di devoluzione del relativo patrimonio residuo viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

#### **ART.18**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Il segretario dell'Assemblea redige il verbale di ogni assemblea.

TITOLO VI B - CONSIGLIO DIRETTIVO

**ART.19**

1. Il Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti liberamente tra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate.
2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
5. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso posta elettronica, non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Al Consiglio spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo,
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  - b) redigere il bilancio;
  - c) predisporre i regolamenti interni;
  - d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
  - e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
  - f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
  - g) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

**ART.20**

In caso di mancanza, per dimissioni o altre cause, di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo può assegnare, al suo interno, le cariche mancanti ad altri componenti. Qualora il numero dei componenti del Consiglio Direttivo risultasse inferiore a tre, entro venti giorni il Consiglio convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione delle cariche mancanti. I nuovi eletti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

TITOLO VI C - PRESIDENTE

**ART.21**

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

**TITOLO VII - SCIoglimento**

**ART.22**

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

**NORMA FINALE**

**ART.23**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici e le disposizioni del Codice civile.

FIRME DEI SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*Rosignano Marittimo, lì 19 dicembre 2023*